



## **ORDINANZA MUNICIPALE**

relativa al prelievo delle tasse per le procedure di naturalizzazione

### **Il Municipio di Cademario, richiamati**

- gli Artt. 15, 27 e 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- gli Artt. 16, 17, 20 e 24 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit);
- gli Artt. 12 e 20 del Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit);
- l'Art. 192 LOC, che conferisce al Municipio la competenza di emanare Ordinanze municipali per disciplinare materie di competenza propria o delegata da Leggi o Regolamenti;
- la Risoluzione Municipale No. 2284/14 del 27 maggio 2014;

### **ordina:**

#### **Art. 1**

##### **Campo di applicazione**

La presente Ordinanza Municipale disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione e l'evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale di cittadini confederati e stranieri.

#### **Art. 2**

##### **Ammontare delle tasse**

Il Municipio percepisce le seguenti tasse per ogni domanda di cittadino straniero o confederato:

- naturalizzazione ordinaria Fr. 600.-
- naturalizzazione agevolata secondo il diritto federale Fr. 100.-
- naturalizzazione agevolata secondo il diritto cantonale Fr. 300.-
- Tassa prelevata a copertura delle spese d'esame Fr. 250.-

Le tasse citate sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura di naturalizzazione.

In caso di domanda di naturalizzazione congiunta, la tassa applicata al coniuge è ridotta del 20 %.

I figli minorenni inseriti nella domanda di naturalizzazione inoltrata da parte di un genitore sono esonerati dal pagamento della tassa.

#### **Art. 3**

##### **Riscossione**

Per le procedure di naturalizzazione ordinarie e agevolate secondo il diritto cantonale, la tassa deve essere saldata da parte del candidato prima del licenziamento del Messaggio Municipale all'attenzione del Legislativo comunale.

- Art. 4**  
**Ammontare delle**  
**fasse in caso di**  
**annullamento o**  
**ritiro dell'istanza**
- Qualora il/la candidato/a ritiri la propria istanza prima della conclusione della procedura:
- naturalizzazione ordinaria Fr. 200.-
  - naturalizzazione agevolata secondo il diritto federale Fr. 30.-
  - naturalizzazione agevolata secondo il diritto cantonale Fr. 100.-
- La tassa prelevata a copertura delle spese d'esame è prelevata solo se l'esame del candidato si è effettivamente svolto.
- Art. 5**  
**Entrata in vigore**
- Trascorso il termine di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014, sia per le nuove procedure, sia per le procedure per le quali non è ancora stata fissata e fatturata la relativa tassa.
- Art. 6**  
**Disposizioni finali**
- L'Ordinanza Municipale sulle tasse di naturalizzazione del 22.03.2006 è abrogata.
- Contro la presente Ordinanza Municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione (Art. 213 LOC).

**IL MUNICIPIO DI CADEMARIO**

Il Sindaco:  La Segretaria: 



Adriano Servalli  
Alessia Galetti

**La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 30.05.2014 al 30.06.2014.**